

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

20 febbraio 2013 verbale n. 2 Sa/2013	pagina 1/5
--	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10,00 è stato convocato il senato accademico con nota del 13 febbraio 2013, prot. n. 2554, tit. II/cl. 6/fasc. 6, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato accademico dell'Università luav:
 prof. **Amerigo Restucci** rettore
 prof. **Medardo Chiapponi** direttore del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi
 prof. **Renzo Dubbini** direttore del dipartimento di architettura, costruzione e conservazione
 prof. **Carlo Magnani** direttore del dipartimento di culture del progetto
 prof. **Augusto Cusinato** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 prof. **Francesco Guerra** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 prof. **Mario Lupano** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 dott.ssa **Francesca Sciarretta** rappresentante dei ricercatori a tempo determinato
 dott. **Davide Buldrini** rappresentante del personale tecnico e amministrativo
 sig. **Riccardo Laterza** rappresentante degli studenti

Presiede il rettore, prof. Amerigo Restucci, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 10,15.

Partecipa il prorettore vicario prof.ssa Donatella Calabi.

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale f.f., dott.ssa Laura Casagrande.

Il senato accademico è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

- 1 Comunicazioni del presidente
- 2 Approvazione verbale della seduta del 18 dicembre 2012
- 3 Ratifica decreti rettorali
- 4 Didattica e formazione:
 - a) ordinamenti didattici dei corsi di studio: proposte di modifica e di nuova istituzione
 - b) modifiche al regolamento didattico di ateneo
- 5 Attribuzione dei punti organico ai dipartimenti
- 6 Ripartizione dei fondi per la ricerca ai dipartimenti
- 7 Personale dell'Università luav:
 - a) richiesta di afferenza al dipartimento di culture del progetto
 - b) autorizzazione a risiedere fuori sede per l'anno accademico 2012/2013
- 8 Convenzioni:
 - a) protocolli d'intesa e convenzioni con istituzioni straniere
- 9 Varie ed eventuali

Il senato accademico prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente punto dell'ordine del giorno:

- con decreto rettorale 7 gennaio 2013 n. 1 gli studenti Cesare Benedetti, Gaia Pellegrini e Gabriele Fumai sono stati nominati rispettivamente presidente, vice-presidente e responsabile amministrativo del senato degli studenti per il biennio 2012/2014. Con lo stesso provvedimento sono state altresì nominate le rappresentanze negli organi previste dallo statuto di ateneo;
- con decreto rettorale 24 gennaio 2013 n. 32 il mandato del prof. Francesco Guerra quale direttore scientifico del laboratorio cartografia e Gis è prorogato al 31 ottobre 2013;
- con decreto rettorale 13 febbraio 2013 n. 78 è stato nominato il nucleo di valutazione di luav per il triennio 2013/2016 nella seguente composizione:
 avv. Daniela Salmini, con funzioni di presidente
 prof. Bruno Bernardi

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

20 febbraio 2013
verbale n. 2 Sa/2013

pagina 2/5

prof. Fabio Peron

prof.ssa Cristina Masella

sig. Andrea Bertanzon;

- sono state effettuate le verifiche amministrative, sollecitate anche dal senato accademico nel corso della seduta del 13 febbraio 2013, dell'insussistenza dell'incompatibilità ad assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di luav da parte dei candidati che sono stato individuati dalla commissione di selezione.

Tra i componenti individuati è risultato che il prof. Pier Francesco Ghetti versa in una situazione di incompatibilità in quanto riveste attualmente la carica di assessore comunale di Venezia che si configura come organo di natura politica.

La commissione di selezione ha proceduto pertanto alla valutazione delle altre candidature pervenute e, sulla base di quanto rilevato in merito ai requisiti e alle caratteristiche richieste per ricoprire tale incarico nonché ritenendo opportuno, così come sottolineato anche dal senato accademico, che nel consiglio di amministrazione dell'ateneo vi sia una rappresentanza delle realtà economiche e industriali presenti nel territorio, ha deliberato di designare quale componente esterno di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 16, comma 4 dello statuto di luav il dott. Francesco Miggiani, direttore di Confindustria Venezia per la particolare competenza e la professionalità rilevata dal curriculum vitae.

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il senato accademico:

2 Approvazione verbale della seduta del 18 dicembre 2012 (rif. delibera n. 3 Sa/2013/Da-ai)

delibera a maggioranza, con l'astensione dei senatori assenti nella seduta in oggetto, di approvare il verbale della seduta del 18 dicembre 2012

3 Ratifica decreti rettorali (rif. delibera n. 4 Sa/2013/Da-ai)

delibera all'unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati

4 Didattica e formazione:

a) ordinamenti didattici dei corsi di studio: proposte di modifica e di nuova istituzione (rif. delibera n. 5 Sa/2013/Adss)

prende atto delle proposte di istituzione e di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi studio di primo e secondo livello deliberate dai dipartimenti in riferimento all'offerta formativa da istituire per l'anno accademico 2013/2014 rinviando ogni decisione in merito ad un'apposita seduta straordinaria prevista per il giorno 25 febbraio 2013.

Il senato accademico invita inoltre i direttori di dipartimento a riformulare le titolazioni dei corsi di studio tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

Nel corso della discussione intervengono:

il prof. **Augusto Cusinato**, il quale ripropone la questione se sia opportuno per l'ateneo istituire due corsi di laurea triennale in architettura distinti. Si chiede infatti se uno studente che si deve iscrivere al primo anno possa avere la sensibilità e gli strumenti per operare una scelta consapevole tra due corsi così caratterizzati o se non sia meglio porre questa opzione più avanti nel percorso formativo.

Ritiene pertanto opportuno che i direttori dei dipartimenti di culture del progetto e di architettura costruzione conservazione illustrino la specificità delle due offerte formative. A tale riguardo rileva la necessità di far emergere un profilo differenziato che ponga lo studente di fronte ad una scelta chiara. La specificità dei due corsi non emerge né dai RAD né dalla titolazione. In particolare rileva che il titolo "Scienze dell'architettura e culture del progetto" proposto dal dipartimento di culture del progetto risulta essere omnicomprensivo e interpretabile in modo ambiguo. Rispetto al tema della comunicazione esterna ci si deve preoccupare su come rendere chiaro e immediatamente riconoscibile il progetto formativo anche attraverso la titolazione.

il prof. **Carlo Magnani**, il quale rileva che con le proposte presentate i dipartimenti hanno espresso le proprie potenzialità scientifiche e che non sono escluse modalità di

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

20 febbraio 2013
verbale n. 2 Sa/2013

pagina 3/5

coordinamento dei corsi di studio. Per quanto riguarda i due corsi di laurea triennale in architettura rileva che i RAD non sono uno strumento adatto a far emergere le differenziazioni e le specificità dei progetti formativi che risultano essere complementari e non concorrenziali.

Il problema del disorientamento si risolve esplicitando attraverso gli strumenti di comunicazione gli obiettivi dei corsi e il tipo di approccio che si intende utilizzare per affrontare il tema dell'architettura. Lo stesso vale anche per la pianificazione così come per il design.

Il corso di laurea triennale in architettura proposto dal dipartimento di culture del progetto è un percorso formativo fortemente improntato sulla sperimentazione progettuale che consente allo studente di fare molteplici esperienze di progettazione.

Il corso di laurea è organizzato in corsi e laboratori monodisciplinari che trovano integrazioni specifiche anno per anno, in forma propedeutica, attraverso la definizione di un progetto d'anno che è il luogo dell'espressione del coordinamento degli insegnamenti caratterizzanti. Tutto ciò si integra con l'offerta dei workshop di progettazione: un'esperienza progettuale di tre settimane consecutive e continuative che coinvolge contemporaneamente gli studenti dal primo al terzo anno superando anche le rigidità dell'appartenenza a ciascun anno di corso.

Il primo anno del corso di laurea si propone di introdurre lo studente ai saperi e alle tecniche fondative dell'architettura: dalla rappresentazione alla storia, dalla morfologia urbana alla tutela delle tracce e dei manufatti che convergono in un ideale progetto del primo anno che verifichi e valorizzi specificità e complementarietà degli insegnamenti e dell'apprendimento dello studente.

Il secondo anno affronta nel progetto d'anno il grande tema della sostenibilità tecnologica, costruttiva e ambientale del progetto di architettura inteso come esercizio logico e figurativo di sintesi fra differenti saperi.

Il terzo anno porta a conclusione il percorso formativo in un progetto d'anno che mette a confronto i tre grandi temi della progettazione ex novo, del progetto di restauro e del progetto urbanistico, esplorando le complessità temporali evocate dei differenti contributi, considerati come gli assi portanti di una visione contemporanea. Ad essi si affiancano quelli sulla mobilità e sulla stima dei costi di intervento considerati come condizioni dei principi di trasformazione della città.

Sottolinea infine la propria disponibilità a valutare ulteriormente la questione della titolazione del corso;

il prof. **Renzo Dubbini**, il quale per quanto riguarda i corsi di laurea triennale di architettura ritiene che i due dipartimenti debbano esprimere le differenze anche nella titolazione, evitando di riportare la denominazione della classe di riferimento.

Il progetto scientifico-culturale che sta alla base del corso di laurea triennale in architettura costruzione conservazione si propone da una parte di dotare lo studente di conoscenze culturali, metodologiche e tecniche congruenti che gli consentano di operare con immediatezza ed autonomamente, sin dalla laurea, nell'ambito professionale e dall'altra di dotare lo studente di cognizioni necessarie per il proseguimento degli studi nel biennio di laurea magistrale, ponendo in essere le basi per poter sviluppare in maniera organica attività specialistiche qualificanti, compresa la ricerca.

L'architettura, la costruzione e la conservazione sono discipline fondamentali per la formazione di una figura di architetto colto in queste materie. Le discipline storiche costituiscono la spina dorsale che permea l'intero corso di studi.

I workshop e i laboratori integrati vengono mantenuti come strutture consolidate. In particolare per i workshop si prevede di aumentare il livello di internazionalizzazione che costituisce un elemento nuovo per gli studenti.

Il corso di laurea magistrale proposto accentua il filone costruzione-conservazione che diventa un momento di formazione definitivo per la figura dell'architetto;

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

20 febbraio 2013
verbale n. 2 Sa/2013

pagina 4/5

il prof. **Medardo Chiapponi**, il quale concorda con i precedenti interventi in merito alla questione della denominazione dei corsi di studio ed in particolare sulla necessità di discutere di tutti i nomi nell'insieme evitando sovrapposizioni e ambiguità. Per quanto riguarda i corsi della ex facoltà di design e arti rileva infatti che le denominazioni proposte dal dipartimento di culture del progetto creano equivoci rispetto a quelle presentate dal dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi.

Concorda inoltre sul fatto che i RAD non sono il luogo della comunicazione e che le differenze tra i vari corsi di studio debbano essere esplicitate in altri luoghi e con altri metodi. Si rende necessario avviare una discussione su come caratterizzare l'offerta formativa complessiva di luav e dei singoli dipartimenti. Si deve inoltre valutare come l'offerta formativa complessiva caratterizza la complementarietà dei corsi di studio.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei corsi di studio esistenti ai tre dipartimenti rileva la necessità di concordare delle forme di collaborazione;

il prof. **Mario Lupano**, il quale rileva la necessità di valutare l'offerta formativa dell'ateneo nella sua complessità e di porre particolare attenzione alla questione del naming. I nomi devono essere diversi e caratterizzanti, nonché in grado di aumentare l'attrattività dei corsi di studio.

A tale riguardo rileva che la scelta dei nomi dei corsi a cui fa riferimento il prof. Medardo Chiapponi non è casuale, ma c'è stata una riflessione ed attenzione ad utilizzare termini più appropriati rispetto a quelli della classe di riferimento sia per quanto riguarda il corso di laurea triennale sia il corso di laurea magistrale;

il sig. **Riccardo Laterza**, il quale, riportando la discussione avvenuta nella seduta del senato degli studenti del 15 febbraio 2013, rileva che sono state espresse alcune perplessità sia di merito sia di metodo.

Per quanto riguarda le questioni di merito rileva che il senato degli studenti ritiene sbagliata la proposta emersa dalle singole decisioni dei dipartimenti di culture del progetto e di architettura costruzione conservazione rispetto all'attivazione di due diversi corsi di laurea triennale afferenti alla classe di laurea L4 "Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile", non condividendone l'utilità in una prospettiva di reale differenziazione dell'offerta didattica, e ritenendo altresì che tale scelta renderebbe meno chiara l'offerta complessiva dell'ateneo agli studenti in entrata dalle scuole superiori.

Il senato degli studenti ritiene inoltre che l'attuale divisione dell'attività didattica e di ricerca nei tre dipartimenti non rispecchi le reali esigenze dell'ateneo e della componente studentesca, frammentando alcune discipline e riconducendo a percorsi comuni altre tra loro distanti. Tale processo tende ad impedire un dialogo e una contaminazione proficua tra discipline diverse proprio perché ne indebolisce profilo e prospettive di sviluppo, anche nell'ottica di una reale professionalizzazione degli studenti.

Per quanto riguarda le questioni di metodo rileva che le scelte sono state effettuate in un lasso di tempo troppo breve che non ha permesso un reale coinvolgimento degli studenti. Rileva l'opportunità di prevedere l'attivazione di forme di partecipazione più lunghe, quali l'organizzazione di un'assemblea di ateneo che sia un percorso di condivisione, un'occasione di dibattito e non solo un momento informativo.

In merito alla titolazione dei corsi di studio concorda sul fatto che vi sono sovrapposizioni e confusione rispetto agli obiettivi dei corsi

b) modifiche al regolamento didattico di ateneo (rif. delibera n. 6 Sa/2013/Adss – allegati: 1)

delibera all'unanimità di approvare, salvo acquisire il parere del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti, le modifiche al regolamento didattico di ateneo così come descritte nell'allegato alla delibera di riferimento di cui costituisce parte integrante.

Il senato accademico inoltre, accogliendo la proposta del presidente, invita i dipartimenti dell'ateneo a valutare, per i corsi di studio che saranno avviati dall'anno accademico

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

20 febbraio 2013
verbale n. 2 Sa/2013

pagina 5/5

2013/2014, l'opportunità di attivare non solo il primo anno ma tutti gli anni della durata normale del corso di studio, attivando per gli studenti di coorti antecedenti al 2013/2014 forme di equivalenza, fruizione, mutuaione e facoltà di opzione ai nuovi corsi, al fine di assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti.

Il senato accademico invita infine i direttori dei dipartimenti a concordare forme di collaborazione e compartecipazione nell'erogazione dell'offerta didattica annuale dei corsi di studio finora attivati al fine di garantire la sostenibilità dell'intera offerta didattica.

6 Ripartizione dei fondi per la ricerca ai dipartimenti (rif. delibera n. 7 Sa/2013/Arsbl) delibera all'unanimità di approvare la ripartizione dei fondi per la ricerca 2013 tra i dipartimenti dell'ateneo secondo i criteri riportati nella delibera di riferimento

7 Personale dell'Università luav:

a) richiesta di afferenza al dipartimento di culture del progetto (rif. delibera n. 8 Sa/2013/ gestione personale docente e ricercatore)

delibera all'unanimità di accogliere la richiesta di afferenza del dott. Lorenzo Fabian, ricercatore a tempo determinato, al dipartimento di culture del progetto

b) autorizzazione a risiedere fuori sede per l'anno accademico 2012/2013 (rif. delibera n. 9 Sa/2013/ gestione personale docente e ricercatore) delibera all'unanimità:

1) di concedere l'autorizzazione a risiedere fuori sede ai professori e ricercatori che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958 n. 311 ed elencati nella delibera di riferimento;

2) che per il futuro la presentazione della richiesta debba avvenire esclusivamente al momento della presa di servizio e ogniqualvolta si verifichi una variazione di residenza rispetto al Comune per il quale il docente sia già stato autorizzato.

8 Convenzioni:

a) protocolli d'intesa e convenzioni con istituzioni straniere (rif. delibera n. 10 Sa/2013/relazioni internazionali)

delibera all'unanimità di approvare il rinnovo del protocollo d'intesa e della convenzione attuativa con l'Universiteti Pavaresia Vlore (Albania)

Sono rinviati i seguenti argomenti:

5 Attribuzione dei punti organico ai dipartimenti

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00.

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 3 Sa/2013/Da-ai	pagina 1/1
---	------------

2 Approvazione verbale della seduta del 18 dicembre 2012

Il presidente sottopone all'approvazione del senato il verbale della seduta del 18 dicembre 2012 e chiede se vi siano integrazioni e/o modifiche da apportare.

Il senato accademico delibera a maggioranza, con l'astensione dei senatori assenti nella seduta in oggetto, di approvare il verbale della seduta del 18 dicembre 2012.

Il verbale è depositato presso la segreteria del direttore e degli affari istituzionali.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 4 Sa/2013/Da-ai	pagina 1/2
---	------------

3 Ratifica decreti rettorali

Il presidente porta a ratifica del senato accademico i seguenti decreti rettorali:

decreto rettorale 7 dicembre 2012 n. 940 Autorizzazione dott. Andrea Benedetti a svolgere attività didattica presso altro ateneo per l'anno accademico 2012/2013 (Adss/dp/rp)

decreto rettorale 7 dicembre 2012 n. 941 Autorizzazione dott. Emanuele Garbin a svolgere attività didattica presso altro ateneo per l'anno accademico 2012/2013 (Adss/dp/rp)

decreto rettorale 20 novembre 2012 n. 943 Conferimento diretto di incarico di insegnamento al Dott. Diego Bassett in qualità di esperto di alta qualificazione presso il corso di laurea magistrale in design della ex facoltà di design e arti – anno accademico 2012/2013 (Fda/segreteria amministrativa)

decreto rettorale 9 novembre 2012 n. 944 Conferimenti di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche integrative ad alto contenuto scientifico e/o professionale presso i corsi di laurea e laurea magistrale della ex facoltà di design e arti – anno accademico 2012/2013 (Fda/segreteria amministrativa)

decreto rettorale 26 novembre 2012 n. 945 Anno accademico 2012/2013 - corso di laurea in design della moda, del teatro e delle arti visive - affidamento "Laboratorio di arte 4" alla prof.ssa Angela Giovanna Vettese; integrazione contratto per attività didattiche integrative già conferito al dott. Mario Ciaramitaro; apertura del bando di selezione per attività didattiche integrative ad alto contenuto professionale per workshop "Pratiche del colore" (Fda/segreteria amministrativa)

decreto rettorale 5 dicembre 2012 n. 946 Approvazione del verbale del consiglio di facoltà di pianificazione del territorio del 16 maggio 2012 (adss/dp/pt)

decreto rettorale 11 dicembre 2012 n. 951 Conferimento diretto di incarico di insegnamento a esperto di alta qualificazione presso il corso di laurea magistrale PCTA – pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente, anno accademico 2012/2013 (Adss/dp/pt)

decreto rettorale 6 dicembre 2012 n. 964 Rilascio nulla osta per il contemporaneo esercizio di funzioni al dott. Tommaso Bonetti presso l'Università Ca' Foscari anno accademico 2012/2013 (Adss/dp/pt)

decreto rettorale 19 dicembre 2012 n. 3 del 2013 Conferimento di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche integrative ad alto contenuto scientifico e/o professionale presso i corsi di studio dell'ex facoltà di design e arti, anno accademico 2012/2013 (Fda/segreteria amministrativa)

decreto rettorale 21 gennaio 2013 n. 35 Programmazione didattica anno accademico 2011/2012 - conferimento contratto di insegnamento a seguito procedura di selezione mediante valutazione comparativa emanata con decreto rettorale rep. n. 903-2012 per copertura corso "Workshop" di recupero, settore scientifico disciplinare ICAR 14 "Composizione architettonica e urbana" (Adss/dp/pt)

decreto rettorale 23 gennaio 2013 n. 40 Rilascio nulla osta, ora per allora, al prof. Aldo Norsa a svolgere attività didattica presso altro ateneo per l'anno accademico 2011/2012 (Adss/dp/cds/pt)

decreto rettorale 23 gennaio 2013 n. 41 Autorizzazione per conferimento di incarico retribuito dott. Tommaso Bonetti a svolgere attività didattica presso altro ateneo per l'anno accademico 2012/2013 (Adss/dp/cds/pt)

decreto rettorale 7 febbraio 2013 n. 68 Definizione dei criteri di preselezione per il bando PRIN 2012 (Arsbl/dr/lc)

decreto rettorale 11 febbraio 2013 n. 101 Conferimento di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di insegnamento e di didattica integrativa - presso i corsi di studio dell'ex facoltà di pianificazione del territorio - anno accademico 2012/2013 (Adss/dp/cds/pt)

decreto rettorale 8 febbraio 2013 n. 102 Attribuzione incarichi di insegnamento presso i

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 4 Sa/2013/Da-ai	pagina 2/2
---	------------

corsi di studio dell'ex facoltà di architettura, anno accademico 2012/2013 - approvazione atti valutazione comparativa emanata con DR rep n 969-2012, determinazione graduatoria di merito e conferimento contratti (Adss/dp/rp)

decreto rettorale 19 febbraio 2013 n. 109 Nomina dei componenti il presidio della qualità dell'Università Iuav di Venezia (Da-ai/vg)

Il senato accademico delibera all'unanimità di ratificare i decreti rettorali sopra elencati.

I decreti rettorali sopra riportati sono depositati presso il servizio archivio di ateneo.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 5 Sa/2013/Adss	pagina 1/3
--	------------

4 Didattica e formazione:

a) ordinamenti didattici dei corsi di studio: proposte di modifica e di nuova istituzione

Il presidente informa che è necessario che il senato accademico si esprima sulle proposte di istituzione e di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi studio di primo e secondo livello deliberate dai dipartimenti in riferimento all'offerta formativa da istituire per l'anno accademico 2013/2014.

Il presidente informa il senato che è presente alla seduta, su invito del direttore generale facente funzioni, la dott.ssa Lucia Basile, dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti per relazionare sull'argomento.

Il presidente invita la dott.ssa Lucia Basile ad illustrare al senato la proposta di delibera. La dott.ssa Lucia Basile ricorda a tal proposito che il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 all'articolo 9 prevede che:

- con apposite deliberazioni le Università attivino i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (comma 2, sostituito dall'articolo 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19);

- l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 sia subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale".

Il quadro normativo di riferimento è stato recentemente innovato: con il DM 30 gennaio 2013, n. 47 sono state definite nuove norme in materia di autovalutazione, accreditamento e valutazione delle sedi e dei corsi di studio. I contenuti del DM 30 gennaio 2013, n. 47 sostituiscono quelli del DM. 22 settembre 2010, n. 17, che precedentemente individuava disposizioni per l'istituzione e attivazione dei corsi di studio.

Nello specifico il DM 30 gennaio 2013, n. 47 stabilisce i criteri e le regole da seguire per l'attivazione dell'offerta formativa 2013/2014, sulla linea di quanto già previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale sono stati disciplinati il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari e il sistema di valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei, nell'ottica di un potenziamento del sistema di autovalutazione correlato ad incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei.

Il DM 30 gennaio 2013, n. 47 individua in particolare le procedure che coinvolgono CUN e ANVUR finalizzate all'accREDITAMENTO dei corsi di studio da parte del Ministero.

Per quanto attiene agli adempimenti e alle scadenze, il presidente riferisce che, con nota n. 455 del 14 gennaio 2013, il MIUR ha comunicato che per l'anno accademico 2013/2014 la scadenza del 31 gennaio relativa alla presentazione delle proposte di modifiche degli ordinamenti didattici è prorogata al 4 marzo 2013. L'ateneo è pertanto tenuto a concludere l'iter di approvazione degli ordinamenti dei corsi di studio (modifiche di ordinamenti precedenti e nuove istituzioni) ed inviare la richiesta al ministero entro il termine tassativo del 4 marzo, utilizzando come negli anni precedenti lo strumento della Banca dati dell'offerta formativa realizzata dal ministero in collaborazione col Cineca (chiusura sezione RAD).

I dipartimenti, quali strutture didattiche di riferimento per la progettazione dei corsi di studio, hanno operato una revisione degli ordinamenti didattici adeguando la progettazione dei percorsi formativi di primo e di secondo livello, anche al fine di operare un adeguamento alla nuova normativa che miri al conseguimento della qualificazione dell'offerta formativa dell'ateneo.

In sintesi, le proposte relative ai nuovi ordinamenti didattici approvate dai consigli di dipartimento sono le seguenti:

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013

delibera n. 5 Sa/2013/Adss

pagina 2/3

Dipartimento di architettura costruzione conservazione

Corsi di laurea

Architettura Costruzione Conservazione (L-17) – modifica Corsi di laurea magistrale

Architettura per il nuovo e l'antico (LM-4) – nuova istituzione

Dipartimento di culture del progetto

Corsi di laurea

Design della moda e arti multimediali (L-4) - modifica

Scienze dell'architettura e culture del progetto (L-17) – nuova istituzione

Corsi di laurea magistrale

Architettura e culture del progetto (LM-4) – modifica

Arti, Moda e Comunicazione Visiva (LM-65) – modifica

Dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi

Corsi di laurea

Disegno industriale (L-4) – modifica

Urbanistica, pianificazione del territorio e tecnologie per l'informazione e la comunicazione (L-21) – modifica

Corsi di laurea magistrale

Architettura e Innovazione (LM-4) – nuova istituzione

Scienze e tecniche del teatro (LM-12) – nuova istituzione

Design (LM-12) – modifica

Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente (LM-48) - modifica

Innovazione Tecnologica e Design per i Sistemi Urbani ed il Territorio (LM-91) – nuova istituzione

Il **Dipartimento di architettura costruzione conservazione** propone la modifica dell'ordinamento dell'attuale corso di laurea triennale in scienze dell'architettura, e l'istituzione di un nuovo corso di laurea magistrale nella classe LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura.

Il **Dipartimento di culture del progetto**, per quanto riguarda i corsi di laurea di primo livello, ha deliberato la modifica dell'ordinamento dell'esistente corso di laurea triennale in Design della moda, arti visive, teatro, e la nuova istituzione di un corso di laurea nella classe L-17 Scienze dell'architettura. Per i corsi di secondo livello propone la modifica degli esistenti ordinamenti della magistrale di architettura e della magistrale in Teatro e Arti Visive, queste ultime già collocate rispettivamente nelle classi LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura e LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale.

Il **Dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi** ha deliberato la modifica dell'ordinamento degli esistenti corsi di laurea triennale in Pianificazione urbana territoriale (classe L21) con cambio di denominazione, e la modifica del corso triennale collocato nella classe L4, nonché dei corsi di laurea magistrale delle classi LM48 e LM12, mantenendo i titoli congiunti esistenti con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Ha inoltre deliberato l'istituzione di tre nuovi corsi di laurea magistrale nelle classi LM4, LM12 e LM91.

Riferisce inoltre che il consiglio di dipartimento ha deliberato di approvare l'ordinamento didattico-RAD del nuovo corso di laurea magistrale in Innovazione tecnologica e design per i sistemi urbani ed il territorio, classe LM91, in modalità teledidattica, prevedendo un'istituzione a titolo congiunto interateneo con l'Università degli Studi di Palermo e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, qualora si stipulasse, entro i termini previsti dal DM 30 gennaio 2013, n. 47, la convenzione finalizzata a definire gli accordi per la realizzazione dell'iniziativa congiunta; in alternativa il dipartimento prevede di attivare il corso di laurea magistrale o anche con solo una delle università partner o, in subordine, come corso interamente di ateneo.

Il presidente quindi precisa che, stante che i corsi di studio deliberati dai dipartimenti

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 5 Sa/2013/Adss	pagina 3/3
--	------------

afferiscono ad una delle classi di corso di studio di cui ai Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011) vi sono corsi di studio sia di primo che di secondo livello che afferiscono ad una medesima classe. Per i corsi di studio appartenenti alla stessa classe sono previsti requisiti di condivisione e differenziazione di cfu (per i corsi di laurea triennali: a) verifica condivisione corsi della classe - 60 CFU sui settori obbligatori delle attività di base e caratterizzanti ex D.M. 270 articolo 11, §7 lettera a; b) verifica diversificazione corsi e curriculum della classe di 40 CFU ex decreti sulle classi articolo 1, §2 e D.M. 26 luglio 2007, n. 386; per i corsi di laurea magistrali: verifica diversificazione corsi e curriculum della classe di 30 CFU ex decreti sulle classi articolo 1, §2 e D.M. 26 luglio 2007, n. 386). Con riferimento a tali requisiti è stata condotta una simulazione, attraverso la Banca dati Miur-Cineca, ed è stato accertato dal punto di vista tecnico che i requisiti previsti per i corsi di studio della stessa classe – per come sono costruiti gli ordinamenti - sono potenzialmente assolvibili. La progettazione di dettaglio delle attività formative – da formalizzare al ministero in fase successiva per l'attivazione del corso – permetterà di condurre una verifica sulla base degli effettivi crediti attivati sui settori scientifico disciplinari, anche in funzione dei curricula che si intendono attivare.

Il presidente sottolinea che in riferimento alla sostenibilità dei corsi la verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa (tra cui in primis il numero minimo e le caratteristiche dei docenti di riferimento) potrà essere effettuata interamente solo nella successiva fase di definizione dei regolamenti didattici dei corsi di studio.

In ogni caso quindi il senato accademico e il consiglio di amministrazione per i corsi per i quali approva l'istituzione ex novo o la modifica, dovrebbero subordinare l'effettiva attivazione all'accertamento delle risorse disponibili sia in termini di requisiti necessari che di effettive disponibilità finanziarie, ribadendo l'indirizzo di attuare una razionalizzazione dell'offerta formativa in modo tale da produrre una riduzione dei costi del piano didattico.

Il presidente informa infine che il Nucleo di Valutazione si riunirà in data 22 febbraio 2013 per valutare le proposte dei dipartimenti e per esprimere il previsto parere.

Il presidente dà avvio alla discussione, nella quale intervengono i professori **Augusto Cusinato, Carlo Magnani, Renzo Dubbini, Medardo Chiapponi, Mario Lupano** e il sig. **Riccardo Laterza**, le cui osservazioni sono riportate nel verbale della seduta e chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente e della dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti;**
- **visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;**
- **visto i decreti ministeriali del 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale;**
- **visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47;**
- **considerato che il nucleo di valutazione di ateneo si riunirà in data 22 febbraio 2013 per valutare le proposte dei dipartimenti e per esprimere il previsto parere**
- prende atto delle proposte di istituzione e di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi studio di primo e secondo livello deliberate dai dipartimenti in riferimento all'offerta formativa da istituire per l'anno accademico 2013/2014 rinviando ogni decisione in merito ad un'apposita seduta straordinaria prevista per il giorno 25 febbraio 2013.**

Il senato accademico invita inoltre i direttori di dipartimento a riformulare le titolazioni dei corsi di studio tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 6 Sa/2013/Adss	pagina 1/3 allegati: 1
--	---------------------------

4 Didattica e formazione:

b) modifiche al regolamento didattico di ateneo

Il presidente ricorda che il DM 22 ottobre 2004, n. 270 all'articolo 11, comma 1, stabilisce che "Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo", prevedendo all'articolo 11, comma 7, che i regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinino gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio".

Precisa quindi che la legge 19 novembre 1990 n. 341, articolo 11 comma 1, prevede che "Il regolamento (didattico di Ateneo) è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore".

Lo statuto di ateneo attualmente in vigore, così come modificato in base alle previsioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce all'articolo 3, comma 6 che l'ordinamento degli studi sia disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo che, per il combinato disposto dell'articolo 13, comma 2 e dell'articolo 41, comma 2 dello statuto stesso, è approvato dal senato accademico acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti.

Le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e l'adozione della nuova struttura dipartimentale rendono conseguentemente necessaria una revisione del testo, al fine di adeguare il regolamento alle nuove strutture didattiche e renderlo coerente con la normativa vigente, nelle more dell'acquisizione del parere del senato degli studenti.

Con nota 169 del 31 gennaio 2012 e relativo allegato il ministero ha fornito indicazioni operative, precisando che l'individuazione delle strutture didattiche competenti per l'offerta formativa deve concludersi in tempo utile per la programmazione dell'anno accademico 2013/2014 (la scadenza per l'istituzione degli ordinamenti didattici è fissata al 4 marzo 2013). La nota citata prevede che: "(...) Le Università provvedono ad individuare le afferenze di tutti i corsi presenti nel regolamento didattico di Ateneo ai dipartimenti.

Relativamente alla organizzazione della didattica di ogni ateneo e fatte salve le attribuzioni dei rispettivi consigli di corso, ogni corso di studio deve afferire ad un "dipartimento di riferimento" individuato di norma in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso".

Il presidente precisa che è conseguentemente necessario adeguare la parte testuale del regolamento didattico, e la seconda parte relativa agli ordinamenti dei corsi studio, riformulando per la parte testuale – ove necessario – l'articolato, e per la parte relativa agli ordinamenti dei corsi studio approvando l'associazione di ciascun ordinamento alle nuove strutture didattiche dipartimentali.

Per quanto riguarda l'associazione degli ordinamenti dei corsi di studio con le nuove strutture didattiche ricorda che il ministero con nota dell'1 marzo 2012 nella Banca Dati dell'offerta formativa ha ulteriormente precisato che è necessario inserire l'associazione dei corsi di studio con le nuove strutture, e procedere contestualmente alla modifica del regolamento didattico di ateneo per adeguare i contenuti alle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

A tal fine il ministero ha creato un'apposita banca dati per consentire l'inserimento sul sito CINECA dei dati relativi ai nuovi dipartimenti, risultanti dall'applicazione dei nuovi statuti in base alla riforma Gelmini.

Gli uffici dell'ateneo hanno quindi completato l'inserimento delle nuove strutture dipartimentali all'indirizzo <https://ateneo.cineca.it/legge240>, e hanno comunicato l'afferenza dei docenti ai nuovi dipartimenti.

Una volta deliberata l'approvazione delle modifiche da apportare al regolamento didattico e stabilito a quali dipartimenti afferiranno i corsi di laurea dell'ateneo gli uffici provvederanno

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 6 Sa/2013/Adss	pagina 2/3 allegati: 1
--	---------------------------

ad attivare l'iter di approvazione ministeriale, inviando al ministero con le previste modalità telematiche la richiesta di modifica del regolamento e le associazioni corsi-dipartimenti. Per quanto riguarda l' articolato le modifiche proposte sono limitate e riguardano sostanzialmente l'adeguamento alla nuove disposizioni normative (introduzione dei riferimenti ai dipartimenti e non più alle facoltà, processi interni finalizzati all'istituzione e attivazione dei corsi da realizzarsi in coerenza con la normativa in materia di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accredimento del sistema universitario italiano e con le disposizioni dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – articoli 10, 13, 15). Inoltre all'articolo 25 (Norme transitorie) è stato cassato il comma 4, che prevedeva un regime transitorio su vecchi corsi ormai superato.

L'articolo 13, comma 6 (Programmazione delle attività formative, delle relative risorse e attivazione dei corsi di studio) è stato parzialmente riformulato, e prevede al secondo periodo questa nuova formulazione: "I dipartimenti altresì si coordinano tra loro al fine di definire il prospetto di utilizzazione degli spazi e l'orario di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative nella varietà delle tipologie previste, compresi gli esami e le altre verifiche di profitto, nonché di prova finale".

Per quanto riguarda invece la necessità di formalizzare al ministero l'associazione di ciascun corso di studio con il dipartimento di riferimento, il presidente ritiene opportuno inquadrare il tema dell'attribuzione dei corsi nel peculiare contesto istituzionale che Luav sta oggi vivendo, caratterizzato, per quanto attiene alle strutture didattiche e di ricerca, da una impegnativa fase di transizione, che, in particolare sul versante della didattica, impone da un lato la gestione non solo dei corsi allo stato "attivi", ma anche quelli attualmente "ad esaurimento" e dall'altro lato prevede la programmazione dell'offerta per i prossimi anni accademici sulla base di un quadro normativo di regole di riferimento recentemente innovato.

I corsi di studio per i quali individuare un dipartimento di riferimento, pur non accogliendo nuove immatricolazioni, sono funzionali al completamento del percorso didattico di studenti iscritti in precedenti anni accademici, talvolta remoti (ordinamento ante DM 509/99, corsi di laurea e di laurea specialistica ex DM 509/99, corsi di laurea e laurea magistrale ex DM 270/04 disattivati), oppure sono corsi di studio più recentemente attivati con alto numero di studenti ancora in corso.

Stante che il complesso processo relativo all'iter di progettazione e costituzione delle nuove strutture si è concluso, e che ora si sta realizzando un altrettanto articolato e delicato processo di avvio e attuazione del nuovo assetto organizzativo delle strutture didattiche, in attuazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riforma del sistema universitario, è auspicabile che – al di là della formale attribuzione dei corsi di studio ai dipartimenti, obbligatorio per legge – vi sia tra i dipartimenti la ricerca della massima sinergia possibile. E' auspicabile che vi sia il coinvolgimento di tutti i dipartimenti nell'erogazione dell'offerta didattica annuale dei corsi di studio finora attivati, e che si realizzi una concreta collaborazione e compartecipazione nelle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, al fine di garantire la sostenibilità dell'intera offerta didattica, dall'erogazione delle attività formative, alla definizione del calendario didattico (comprese le prove d'esame e di laurea), all'individuazione degli spazi, all'articolazione delle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, alla deliberazione degli impegni didattici, alla determinazione degli insegnamenti da bandire e a tutte le questioni che riguardano l'erogazione dell'offerta formativa dei corsi pregressi attribuiti ai dipartimenti. L'assegnazione alla singola struttura non esclude il contributo delle altre, anche per evitare uno squilibrio tra i carichi didattici dei tre dipartimenti. La realizzazione partecipata dell'offerta dei corsi finora attivati è altamente auspicabile anche in ragione del fatto che l'organizzazione dipartimentale di cui si è dotato l'ateneo è caratterizzata da una distribuzione dei settori scientifico disciplinari sui dipartimenti: il modello scelto e attuato, quello di dipartimenti non necessariamente omogenei con riferimento ai settori scientifico

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 6 Sa/2013/Adss	pagina 3/3 allegati: 1
--	---------------------------

disciplinari, induce ad attuare forme di collaborazione pur nel rispetto degli ambiti di autonomia di ciascun dipartimento.

Forme di interazione flessibili permettono di rafforzare l'identità unitaria dell'ateneo, e permettono di aderire ad un nuovo concetto di università, più rispondente alle esigenze di una società in trasformazione ed alle contingenze di natura economico-finanziaria.

Il presidente inoltre precisa che le nuove disposizioni introdotte dal DM 30 gennaio 2013, n. 47 prevedono che vengano stabiliti gli insegnamenti complessivi per l'intera durata della coorte di studenti fin dall'anno di immatricolazione, in modo tale che il quadro dettagliato delle attività didattiche e delle relative risorse di docenza necessarie sia formalmente comunicato al ministero e ai portatori esterni di interesse per l'intera durata normale di ciascun corso di studio. In ragione di questa nuova esigenza di programmazione previsionale basata sull'intero triennio per il primo livello e sull'intero biennio per il secondo livello, il presidente propone che il consiglio adotti come indirizzo l'indicazione di suggerire ai dipartimenti di valutare, per i corsi di studio che saranno avviati dall'anno accademico 2013/2014, l'opportunità di attivare non solo il primo anno ma tutti gli anni della durata normale del corso di studio, attivando per gli studenti di coorti antecedenti al 2013/2014 forme di equivalenza, fruizione, mutuaione e facoltà di opzione ai nuovi corsi, al fine di assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti.

Il presidente dà quindi lettura dello schema di regolamento didattico di ateneo (parte prima e parte seconda, contenente la proposta di associazione dei corsi di studio ai dipartimenti), e chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico

- udita la relazione del presidente

- vista legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'articolo 11, comma 1;
- visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'articolo 11;
- visti gli articoli 3, comma 6, 13, comma 2, e 41, comma 2 dello statuto di luav;
- rilevata la necessità di adeguare il regolamento alle nuove strutture didattiche e renderlo coerente con la normativa vigente nonché di associare ciascun ordinamento alle nuove strutture didattiche dipartimentali;
delibera all'unanimità di approvare, salvo acquisire il parere del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti, le modifiche al regolamento didattico di ateneo così come descritte nell'allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 11).

Il senato accademico inoltre, accogliendo la proposta del presidente, invita i dipartimenti dell'ateneo a valutare, per i corsi di studio che saranno avviati dall'anno accademico 2013/2014, l'opportunità di attivare non solo il primo anno ma tutti gli anni della durata normale del corso di studio, attivando per gli studenti di coorti antecedenti al 2013/2014 forme di equivalenza, fruizione, mutuaione e facoltà di opzione ai nuovi corsi, al fine di assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti.

Il senato accademico invita infine i direttori dei dipartimenti a concordare forme di collaborazione e compartecipazione nell'erogazione dell'offerta didattica annuale dei corsi di studio finora attivati al fine di garantire la sostenibilità dell'intera offerta didattica.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

PARTE PRIMA

Articolo 1

(Finalità e contenuti)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla normativa vigente, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti ed attivati presso l'Università luav di Venezia, nonché gli aspetti organizzativi comuni ai corsi di studio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti dall'Università luav di Venezia costituiscono la parte seconda del presente regolamento.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende:
 - a) per università o ateneo: l'Università luav di Venezia;
 - b) per statuto: lo statuto dell'Università luav di Venezia;
 - c) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 - d) per struttura didattica responsabile di un corso di studio: la struttura didattica indicata nell'ordinamento didattico del corso di studio come competente in materia;
 - e) per titoli: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e i titoli di master di primo e di secondo livello;
 - f) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
 - g) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - h) per curriculum o percorso di studio l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
 - i) per credito formativo universitario (C.F.U.), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - l) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 - m) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale del 4 ottobre 2000 e successive modifiche;
 - n) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali.

Articolo 3

(Titoli rilasciati dall'università)

1. L'ateneo rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:
 - a) Laurea (L)
 - b) Laurea magistrale (LM)
 - c) Dottorato di ricerca (DR)
2. L'università rilascia, altresì, i titoli di master universitario di primo e di secondo livello.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di convenzioni stipulate con le Istituzioni accademiche interessate, ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento. Il diploma relativo al titolo congiunto riporta le denominazioni e i sigilli delle Istituzioni che lo rilasciano e può essere redatto in altra lingua, oltre a quella italiana, o anche solo in lingua inglese. Il modello del diploma è parte integrante della convenzione stipulata per il rilascio del titolo congiunto.

4. Ai sensi della normativa in vigore, l'università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.
5. L'ateneo rilascia altresì i titoli previsti dagli ordinamenti didattici previgenti al regolamento sull'autonomia.

Articolo 4

(Corsi di laurea)

1. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. Indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti come previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico del corso di studio. I 180 crediti sono comprensivi di quelli relativi alla conoscenza almeno di una seconda lingua dell'Unione europea. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
3. L'Università può prevedere l'attivazione di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe, aventi identico valore legale. Ai sensi dell' art.11, comma 7 lettera a) del DM 270/2004 tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dell'articolo 3 comma 4 del citato DM 270/2004. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU.

Articolo 5

(Corsi di laurea magistrale)

1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 120 crediti come previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico del corso di studio.
3. L'Università può prevedere l'attivazione di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe, aventi identico valore legale. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 CFU.

Articolo 6

(Corsi di specializzazione)

1. L'ateneo può istituire ed attivare corsi di specializzazione in applicazione di specifiche norme di legge o direttive dell'Unione Europea con l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
2. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione sono indicati nei relativi ordinamenti didattici.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dal relativo ordinamento didattico.

Articolo 7

(Corsi di dottorato di ricerca)

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e in un apposito regolamento dell'università.

Articolo 8

(Master universitari di primo e secondo livello)

1. I Master universitari di primo o secondo livello sono corsi di perfezionamento e di alta qualificazione formativa di durata almeno annuale, finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario di primo o secondo livello lo studente deve acquisire almeno 60 crediti oltre a quelli di laurea e di laurea magistrale. Per essere ammessi a un master di primo livello occorre essere in possesso della laurea, per l'ammissione a un master di secondo livello è richiesta la laurea magistrale, di titolo ad essa equiparato se dei previgenti ordinamenti, o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalla struttura didattica competente.
3. Con apposito regolamento deliberato dal senato accademico sono disciplinate le procedure per l'istituzione e attivazione annuale dei master universitari di primo e secondo livello, le modalità di svolgimento delle relative attività formative predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni. Il regolamento stabilisce inoltre le procedure necessarie per l'assicurazione di adeguati livelli di qualità nell'organizzazione dei master.

Articolo 9

(Formazione finalizzata e permanente)

1. L'ateneo sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei settori professionali di pertinenza, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di educazione permanente e ricorrente;
 - d) preparazione e aggiornamento culturale degli adulti
 - e) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - f) corsi di aggiornamento del personale dell'Università o di altri enti con cui si sia stipulata un'apposita convenzione.
2. Le modalità di attivazione e l'organizzazione delle attività formative di cui al comma precedente sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico.
3. La partecipazione alle attività di cui sopra può essere certificata e le eventuali prove sostenute per verificare l'apprendimento conseguito durante i corsi possono consentire l'acquisizione di crediti didattici che possono essere riconoscibili dalle strutture didattiche competenti dell'Ateneo, in coerenza con le materie oggetto delle prove.

Articolo 10

(Strutture didattiche)

1. Ai fini del presente regolamento per strutture didattiche dell'università si intendono:
 - a) il dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione;
 - b) il dipartimento di Culture del progetto;
 - c) il dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti complessi.

Articolo 11

(Ordinamenti didattici dei corsi di studio)

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio è parte integrante del presente Regolamento e nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, ne determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza sia con le caratteristiche specifiche dei percorsi proposti. La denominazione può essere formulata in lingua straniera nel caso in cui tutte le attività formative si svolgano nella medesima lingua;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e la struttura didattica responsabile del corso di studio;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, elaborati in termini di risultati di apprendimento attesi formulati con riferimento al sistema dei descrittori dei titoli di studio adottati in sede europea e gli sbocchi professionali previsti, anche in relazione alle attività classificate dell'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative previste;

- e) i crediti assegnati alle tipologie di attività formative e a ciascun ambito;
- f) le conoscenze e i requisiti curriculari richiesti per l'accesso al corso di studio;
- g) le modalità e gli obiettivi della prova finale per il conseguimento del titolo;
- h) il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del presente regolamento.

2. In ogni caso l'ateneo garantisce il rispetto delle norme in vigore, con particolare riferimento alle previsioni contenute nell'art. 11, comma 4, del DM 22 ottobre, n. 270, che prevede che venga attivata una fase di consultazione con le Parti Sociali che permetta il diretto e formale confronto con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. L'Università luav di Venezia assume le conseguenti iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale e facendo riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale, anche in rapporto al territorio di appartenenza.

Articolo 12

(Regolamenti didattici dei corsi di studio)

1. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale la struttura didattica responsabile delibera il corrispondente regolamento didattico.
3. Il regolamento didattico di ogni corso di studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti:
 - a) precisa le attività formative previste dall'ordinamento didattico, indicandone i settori scientifico disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli, gli obiettivi formativi specifici, i prerequisiti, il numero di crediti, eventuali propedeuticità ed eventuali specifiche disposizioni, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento e agli eventuali obblighi di frequenza;
 - b) specifica i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le modalità di verifica;
 - c) indica le modalità di svolgimento degli esami e delle altre verifiche finali di profitto degli studenti, incluse quelle relative al tirocinio e alla prova finale;
 - d) indica l'articolazione temporale dei percorsi formativi;
 - e) indica i docenti che svolgono l'attività didattica nel corso di studio con riferimento a quanto previsto dai requisiti per l'attivazione dei corsi di studio.

Articolo 13

(Programmazione delle attività formative, delle relative risorse e attivazione dei corsi di studio)

1. I corsi di studio sono istituiti e attivati nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste dalla normativa nazionale, dal presente regolamento e da specifiche disposizioni regolamentari di ateneo.
2. I dipartimenti presentano al senato accademico un documento programmatico contenente la proposta delle attività didattiche da attivare per la coorte degli studenti immatricolati nell'anno accademico successivo e delle relative richieste di risorse ai fini della ripartizione e della programmazione. Il documento programmatico indica distintamente i programmi già attivati che si intendono confermare per l'anno accademico successivo, i nuovi programmi che si intendono attivare e quelli che hanno particolare carattere innovativo. È redatto secondo criteri indicati dal senato accademico sulla base della normativa in materia di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento del sistema universitario italiano e delle disposizioni dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca ed è corredato dal rendiconto consuntivo delle risorse finanziarie utilizzate nell'anno accademico precedente.
3. Il senato accademico ai fini dello svolgimento dell'attività didattica dei corsi di studio determina, sentiti i dipartimenti, per ciascun anno accademico ed in coerenza con le scadenze previste dalla normativa vigente:
 - a) la programmazione degli accessi ai corsi di studio secondo quanto previsto a riguardo dalla vigente legislazione;
 - b) l'inizio e la conclusione delle attività didattiche ai fini dell'ordinato svolgimento delle medesime durante l'anno accademico;

- c) la ripartizione nell'ambito delle compatibilità di bilancio delle risorse necessarie alle attività programmate dai dipartimenti;
 - d) gli obiettivi da conseguire mediante le attività di orientamento e tutorato,
 - e) i limiti d'impegno orario annuale dovuto rispettivamente dai professori e dai ricercatori universitari per lo svolgimento delle diverse attività formative programmate dai dipartimenti, considerato il rispettivo stato giuridico e in osservanza delle norme di legge che regolano gli impegni dei professori e dei ricercatori universitari.
4. Il senato accademico disciplina i criteri a cui i dipartimenti devono conformarsi nella individuazione degli studiosi e degli esperti a cui conferire i contratti di diritto privato per l'insegnamento, compresi i criteri riguardanti la determinazione dei compensi per i predetti contratti, nonché il numero di studenti da ammettere alla frequenza nelle diverse attività formative al fine di garantire l'efficacia dell'attività didattica, l'equa distribuzione dei carichi didattici e l'attivazione del numero adeguato di insegnamenti e attività formative necessarie.
5. I dipartimenti deliberano coerentemente con le scadenze fissate dalla normativa nazionale in riferimento a ciascun anno la programmazione delle attività formative dei corsi di studio per l'anno accademico successivo. La delibera deve essere corredata:
- a) dal prospetto degli insegnamenti e delle attività formative, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato previste per ciascun corso di studio, con l'indicazione delle regole per la predisposizione dei programmi formativi e di studio per ciascuna delle attività programmate, ai fini della compatibilità tra i crediti assegnati e gli obiettivi formativi definiti da ciascun ordinamento didattico;
 - b) dal prospetto delle attività di docenza necessarie per lo svolgimento degli insegnamenti e delle attività formative di cui alla lettera a), comprensivo dell'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, che deve corrispondere a criteri di equità, in relazione agli obblighi imposti dalla vigente legislazione, e assicurare la piena utilizzazione e l'assolvimento degli impegni previsti nell'ambito delle attività programmate dai dipartimenti;
 - c) dal prospetto di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate.
6. I dipartimenti nell'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione della didattica di cui ai precedenti commi si coordinano tra loro, a norma dello statuto, sulla base di criteri definiti dal senato accademico, ai fini della migliore utilizzazione dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'ateneo e del più efficace ed efficiente impiego di ogni altra risorsa disponibile. I dipartimenti altresì avvalendosi del contributo delle strutture centrali e periferiche dell'ateneo collaborano tra loro al fine di definire in forma congiunta il prospetto di utilizzazione degli spazi e l'orario di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative nella varietà delle tipologie previste, compresi gli esami e le altre verifiche di profitto, nonché di prova finale.
7. L'ateneo, anche avvalendosi delle proprie strutture didattiche, entro i termini previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di requisiti di trasparenza, rende disponibili le informazioni richieste attraverso tutti gli strumenti comunicativi previsti.

Articolo 14

(Doveri didattici dei docenti)

1. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività formative loro attribuite dai dipartimenti sono tenuti:
- a) alla presentazione dei programmi relativi alle attività didattiche loro attribuite ai dipartimenti cui ineriscono i corsi di studio che prevedono tali attività didattiche, entro il termine fissato dalle strutture didattiche con apposita deliberazione; i programmi in oggetto devono precisare le modalità di svolgimento delle attività formative e delle relative prove di esame; i programmi devono essere coerenti con gli obiettivi formativi specifici fissati dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di studio;
 - b) allo svolgimento di ogni attività formativa di propria responsabilità, nonché all'esercizio delle funzioni di coordinamento e di vigilanza delle eventuali attività formative attribuite a norma del relativo ordinamento didattico ad altri docenti e collaboratori, fatta salva la responsabilità di costoro per lo specifico impegno didattico loro richiesto;
 - c) allo svolgimento delle attività di tutorato
 - d) allo svolgimento delle prove di esame previste per gli insegnamenti di propria responsabilità;
 - e) alla partecipazione alle commissioni giudicatrici per le prove finali;

- f) alla comunicazione tempestiva e motivata al direttore del dipartimento interessato e ai competenti uffici dell'ateneo di eventuali impedimenti allo svolgimento delle attività formative di propria responsabilità;
- g) all'annotazione annuale di tutte le attività indicate alle precedenti lettere da b) ad e) secondo le modalità e i termini definiti a riguardo dal senato accademico.
2. Il direttore del dipartimento vigila sul pieno adempimento dei doveri dei docenti ed assume ogni conseguente provvedimento di competenza.
3. L'assegnazione dei compiti didattici è deliberata dalla struttura didattica che offre l'attività formativa, sentito il direttore del dipartimento in cui il docente è incardinato.

Articolo 15

(Valutazione della qualità delle attività svolte nei corsi di studio)

1. L'università persegue obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi didattici mediante una attenta programmazione delle attività didattiche, il coordinamento dei contenuti dei corsi nel rispetto della libertà di insegnamento, lo sviluppo di attività di orientamento e di tutorato e l'attuazione di procedure sistematiche di valutazione dell'efficacia delle attività formative.
2. L'ateneo attiva e sviluppa una sistematica valutazione dei risultati delle attività formative e dei relativi servizi, coerentemente con gli obiettivi strategici in tema di qualità dei sistemi formativi emersi nel quadro del processo di Bologna, con le linee guida dell'European Association for Quality Assurance in Higher Education, con la normativa nazionale in materia di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento del sistema universitario italiano, ed in particolare con le previsioni contenute nella legge 30 dicembre 2010 n. 240 e nel decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 19.
3. A tal fine l'ateneo si dota, sulla base di criteri individuati dal senato accademico, di sistemi di accertamento della qualità dei propri corsi di studio, avvalendosi anche degli strumenti di autovalutazione della qualità della didattica previsti dalla normativa vigente in materia.
4. I docenti sono tenuti a collaborare all'attività di valutazione della didattica secondo le modalità previste dal senato accademico.

Articolo 16

(Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale)

1. Le conoscenze e le competenze richieste per l'accesso a ciascun corso di studio, nonché le necessarie modalità di verifica, sono indicate nel relativo ordinamento didattico e precisate nel regolamento didattico del corso di studio.
2. Per i corsi di laurea la verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel corso del primo anno.
3. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei corsi di studio ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
4. Per i corsi di laurea magistrale gli ordinamenti didattici indicano i criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze, espresse sotto forma di crediti formativi universitari riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari o gruppi di essi. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili indicando le conoscenze e competenze necessarie che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso.
5. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

Articolo 17

(Orientamento e tutorato)

1. L'ateneo cura le attività di orientamento e tutorato in tutte le fasi della vita universitaria, ed in particolare nella scelta del corso di studio, nel percorso degli studi, nell'accesso al mondo del lavoro, mediante apposite strutture dell'Ateneo e in collaborazione con i dipartimenti.
2. L'ateneo organizza il servizio di tutorato per gli studenti dei corsi di studio, con il compito di:

- a) assistere e orientare gli studenti lungo il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo, nonché rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli;
- b) predisporre per le finalità di cui alla precedente lettera a) modalità e termini di svolgimento dei servizi di tutorato, indicando i professori e i ricercatori universitari afferenti ai dipartimenti e impegnati in ciascun anno accademico nei predetti servizi, nonché orario e sede di svolgimento;
- c) predisporre una scheda di autovalutazione del servizio su indicazione del nucleo di valutazione.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono rivolte agli studenti iscritti, prescritti e potenziali e li accompagnano lungo tutto il corso degli studi con la finalità di renderli più attivamente partecipi del processo formativo e di concorrere alla loro formazione culturale.

Articolo 18

(Crediti formativi universitari)

1. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non è inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico, nel rispetto dei criteri individuati dal Senato Accademico.

Articolo 19

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

- 1. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o valutazione finale di profitto oppure a seguito di altra forma di verifica delle competenze conseguite, come stabilito nel regolamento didattico del corso di studio.
- 2. Il riconoscimento, ai fini del conseguimento di un titolo di studio, dei crediti acquisiti da uno studente in altri corsi di studio dell'ateneo o in altre università compete alla struttura didattica responsabile del corso di studio corrispondente secondo criteri e modalità di riconoscimento stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, che possono riferirsi anche all'eventuale attribuzione del voto. Ai sensi della normativa vigente l'eventuale mancato riconoscimento di crediti deve essere motivato. Nel caso di trasferimento fra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli da lui già acquisiti. Nel caso in cui il corso di studio di provenienza sia svolto in modalità a distanza, tale riconoscimento è possibile solo se lo stesso risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
- 3. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati indicati nel regolamento didattico ed entro i limiti stabiliti dall'ordinamento didattico del corso di studio, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia nonché altre competenze e abilità maturate o in attività formative di livello post-secondario, solo nel caso in cui alla progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
- 4. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

Articolo 20

(Procedure di verifica del profitto)

1. Gli esami costituiscono la verifica dell'apprendimento raggiunto e del lavoro svolto dagli studenti nel corso di studio. Essi consistono, di norma, in un'unica prova, scritta o orale o di presentazione di un elaborato, da sostenere alla conclusione delle attività formative comprese nell'insegnamento cui la prova si riferisce, secondo le indicazioni contenute nel relativo programma. Le eventuali verifiche intermedie non comportano l'esclusione degli studenti dall'ulteriore partecipazione all'insegnamento e alle prove di esame, se di esito negativo.

2. Nello svolgimento degli esami il docente responsabile può essere coadiuvato da altri docenti, ovvero da cultori di discipline attinenti agli ambiti cui gli esami corrispondono scelti tra i cultori designati da ogni dipartimento.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. In questi casi i docenti partecipano congiuntamente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
4. La valutazione della prova individuale d'esame è espressa in trentesimi; la prova è superata se viene conseguita la valutazione minima di diciotto trentesimi; in caso di conseguimento della valutazione massima può esser conferita la lode. Agli studenti è garantita la possibilità di conoscere le motivazioni circa l'esito della valutazione in oggetto, che devono esser esplicitate, a richiesta, dal docente responsabile.
5. Il verbale relativo alla prova individuale d'esame deve essere redatto esclusivamente sul registro fornito dai competenti uffici dell'ateneo o in formato digitale, nella forma e modalità individuate dai competenti uffici d'ateneo. La redazione del verbale è a cura del docente responsabile o del docente o del cultore che lo coadiuva contestualmente allo svolgimento della stessa. Devono essere sempre registrate a verbale anche le prove concluse con esito negativo, ovvero con il ritiro degli studenti durante il relativo svolgimento. A conclusione della prova il verbale deve in ogni caso essere sottoscritto o validato a mezzo firma digitale dal docente responsabile.
6. È assicurata la pubblicità degli esami, secondo criteri e modalità fissati dai regolamenti didattici dei corsi di studio, tenuto conto dei diversi tipi di prove di valutazione previsti per i vari insegnamenti di ciascun corso.
7. Per ogni esame superato lo studente acquisisce il numero di crediti attribuiti all'insegnamento cui la prova si riferisce nella misura prevista dall'ordinamento didattico del relativo corso di studio.

Articolo 21

(Procedura di valutazione delle prove finali e conseguimento dei titoli di laurea e laurea magistrale)

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di laurea e di laurea magistrale è costituita da un esame pubblico. La valutazione complessiva finale tiene conto dell'intero curriculum dello studente, valutandone, in relazione al livello del titolo, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità dell'elaborato nel caso sia previsto. Le modalità e gli obiettivi della prova finale sono determinati dall'ordinamento e dal regolamento didattico di ciascun corso di studio.
2. Le prove individuali finali per il conseguimento dei titoli studio di laurea e di laurea magistrale al termine dei corsi di studio, secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina, sono di competenza di commissioni giudicatrici nominate all'inizio di ogni anno accademico dal rettore, con proprio decreto, su proposta dei direttori di dipartimento. Le commissioni giudicatrici assumono la responsabilità dello svolgimento delle prove in oggetto.
3. Le commissioni giudicatrici sono costituite da tre a cinque componenti scelti fra i titolari di attività formative presso la struttura didattica stessa nell'anno accademico in cui si svolge l'esame. Possono far parte di dette commissioni, con diritto di voto, docenti di altra università e titolari di contratti di insegnamento di diritto privato. Il presidente di ogni commissione è designato, con il decreto rettorale di cui al comma due, fra i professori o i ricercatori dell'università.
4. La prova individuale finale per il conseguimento della laurea è diretta a verificare e valutare l'adeguata padronanza di metodi, di specifiche conoscenze professionali e di contenuti scientifici generali, come definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di laurea. Ulteriori criteri di specificazione e modalità peculiari di svolgimento delle prove in oggetto sono fissati dai regolamenti didattici dei corsi di laurea.
5. La prova individuale finale per il conseguimento della laurea magistrale, diretta a verificare e valutare il raggiungimento di un livello avanzato di formazione per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici, consiste nella discussione di una tesi.
6. I criteri e le modalità di individuazione del docente responsabile e di eventuali correlatori anche esterni, nonché ulteriori criteri e modalità specifiche per l'organizzazione e lo svolgimento della prova in oggetto sono fissati dai regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale.

7. La valutazione delle prove individuali finali di laurea e di laurea magistrale è espressa in centodecimi. La prova è superata con il conseguimento della valutazione minima di sessantaseicentodecimi. In caso di conseguimento della valutazione massima, per decisione unanime della commissione giudicatrice può esser conferita la lode e, eventualmente, per la laurea magistrale, dichiarata la dignità di pubblicazione della tesi. Qualora non sia raggiunta la valutazione minima, la commissione giudicatrice deve adeguatamente motivare le ragioni di carattere eccezionale che determinano la sua decisione e il presidente redigere in merito una relazione circostanziata da trasmettere al direttore di dipartimento interessato per le conseguenti determinazioni.

8. Gli esiti delle prove individuali finali di laurea e di laurea magistrale riportati nell'apposito verbale a cura del presidente della commissione giudicatrice, assistito da altro componente in funzione di segretario, sono sottoscritti da tutti i commissari.

Articolo 22

(Procedure amministrative relative alle carriere degli studenti)

1. Le disposizioni relative alle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, ed in particolare ai diritti e doveri degli studenti, all'immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio, alle modificazioni della condizione dello studente e alla decadenza sono disciplinate dal regolamento studenti, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Il regolamento studenti di cui al precedente comma disciplina altresì le modalità organizzative e didattiche intese a rendere possibile un impegno a tempo parziale da parte degli studenti.

Articolo 23

(Mobilità internazionale e riconoscimento di studi compiuti all'estero)

1. L'università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei propri percorsi formativi, favorendo la mobilità studentesca internazionale e riconoscendo gli studi compiuti all'estero mediante l'adesione a programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e ai programmi risultanti da eventuali convenzioni con altre Università a qualsiasi livello di corso di studio, attraverso:
 - a) l'inserimento strutturato nei programmi formativi di periodi di studio all'estero, da svolgere presso Istituzioni accademiche in cui sia presente un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS;
 - b) la stipula di apposite convenzioni che prevedono l'attivazione di percorsi formativi che portano al conseguimento di doppi titoli e di titoli congiunti.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente sono approvate dal senato accademico e disciplinano, tra l'altro, gli aspetti didattici e organizzativi relativi ai percorsi di studio e agli studenti iscritti. Acquisito il parere del consiglio di amministrazione, nelle convenzioni possono essere previsti contributi economici aggiuntivi per l'iscrizione ai programmi di mobilità internazionale. Sulla base del principio di reciprocità possono essere inoltre disciplinati i casi di esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie previste per gli studenti iscritti ai programmi formativi dell'ateneo.
3. Nel perseguire gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio che portano al conseguimento di doppi titoli o di titoli congiunti e tenuto conto delle specificità delle offerte formative delle Istituzioni accademiche che concorrono alla realizzazione del percorso formativo, nelle convenzioni di cui al comma 1 possono essere previste parziali deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento.
4. L'ateneo può concedere l'equipollenza a fini legali dei titoli di studio conseguiti all'estero con i titoli universitari di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca rilasciati dall'ateneo stesso, qualora tale riconoscimento non sia già disposto dalla normativa o da accordi internazionali.
5. Il riconoscimento agli studenti dell'ateneo degli studi compiuti all'estero o nell'ambito di programmi e convenzioni internazionali e dei relativi crediti formativi è determinato preventivamente dalle competenti strutture didattiche.

Articolo 24

(Opzione degli studenti al nuovo ordinamento)

1. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi indicando modalità organizzative per il passaggio ai nuovi

- ordinamenti di tutti gli studenti che siano risultati iscritti a corsi di studio disattivati. Non è consentita l'immatricolazione al primo anno di corsi di studio disattivati.
2. Nel caso di riconoscimento di crediti acquisiti in altro corso di studio universitario ovvero maturati in attività formative extrauniversitarie di livello post-secondario o professionali, è consentita l'immatricolazione ad anni successivi al primo a condizione che gli stessi risultino attivi.
3. Agli studenti di cui al precedente comma 1 è consentito optare per l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente regolamento, secondo modalità e condizioni deliberate dalle facoltà sulla base di criteri indicati dal senato accademico. Il senato può individuare forme di incentivazione per favorire il passaggio ai corsi di studio del nuovo ordinamento da parte degli studenti ancora iscritti secondo gli ordinamenti previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
4. L'opzione di cui al precedente comma 3, una volta esercitata, è irrevocabile.

Articolo 25
(Norme transitorie)

1. Espletate le prescritte procedure, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari interne in contrasto con esso.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore e le disposizioni contenute nel vigente statuto di ateneo.
3. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal senato accademico, anche su proposta delle strutture didattiche, ed emanate con decreto del rettore secondo le procedure previste dalle leggi in vigore. Le modifiche hanno, di norma, efficacia dall'inizio dell'anno accademico successivo alla loro emanazione.
4. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente regolamento didattico d'ateneo. L'ateneo assicura la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, secondo gli ordinamenti previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Su richiesta delle strutture didattiche il senato accademico si pronuncia riguardo la corretta applicazione delle norme del presente regolamento al fine di garantire un'adeguata organizzazione della didattica, che tenga anche conto dei corsi di studio disciplinati dai previgenti ordinamenti.

PARTE SECONDA

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO	EX FACOLTA' DI RIFERIMENTO	DENOMINAZIONE CORSO DI STUDI
Architettura Costruzione Conservazione	FACOLTA' ARCHITETTURA	MANAGEMENT DEL PROGETTO - CLAME (MAGISTRALE DM 270)
		PRODUZIONE DELL' EDILIZIA (TRIENNALE DM 509)
		SCIENZE DELL'ARCHITETTURA - CLASA (TRIENNALE DM 270)
		SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (TRIENNALE DM 17)
		SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (TRIENNALE DM 509)
Culture del progetto	FACOLTA' ARCHITETTURA	ARCHITETTURA (VECCHIO ORDINAMENTO)
		ARCHITETTURA (MAGISTRALE DM 17)
		ARCHITETTURA (MAGISTRALE DM 270)
		ARCHITETTURA (SPECIALISTICA DM 509)
		ARCHITETTURA (VECCHIO ORDINAMENTO - DM 24.2.1993)
	FACOLTA' DESIGN E ARTI	STORIA E CONSERV. BENI ARCHIT. E AMBIENTALI (VECCHIO ORDINAMENTO)
		ARTI VISIVE E DELLO SPETTACOLO

Progettazione e pianificazione in ambienti complessi

FACOLTA' DESIGN E ARTI

ARTI VISIVE E DELLO SPETTACOLO (TRIENNALE DM 270)
DESIGN DELLA MODA (TRIENNALE DM 270)
DESIGN DELLA MODA (TRIENNALE DM 509)
DESIGN DELLA MODA, ARTI VISIVE, TEATRO (TRIENNALE DM 17)
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DELLE ARTI VISIVE (MAGISTRALE DM 270)
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DELLE ARTI VISIVE (SPECIALISTICA DM 509)
COMUNICAZIONI VISIVE E MULTIMEDIALI (SPECIALISTICA DM 509)
DESIGN (MAGISTRALE DM 17)
DESIGN (MAGISTRALE DM 270)
DISEGNO INDUSTRIALE - TREVISO (TRIENNALE DM 509)
DISEGNO INDUSTRIALE (TRIENNALE DM 17)
DISEGNO INDUSTRIALE (TRIENNALE DM 270)
DISEGNO INDUSTRIALE DEL PRODOTTO (SPECIALISTICA DM 509)
SCIENZE E TECNICHE DEL TEATRO (MAGISTRALE DM 270)
SCIENZE E TECNICHE DEL TEATRO (SPECIALISTICA DM 509)
TEATRO E ARTI VISIVE (MAGISTRALE DM 17)

FACOLTA' PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PIANIFICAZIONE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO (MAGISTRALE DM 270)
PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER LA CITTA' , IL TERRITORIO E L'AMBIENTE (MAGISTRALE DM 17)
PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER LA CITTA', IL TERRITORIO E L'AMBIENTE (MAGISTRALE DM 270)
PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER L'AMBIENTE (MAGISTRALE DM 270)
PIANIFICAZIONE TERRIT. URBAN. E AMBIENT. (VECCHIO ORDINAMENTO)
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (VECCHIO ORDINAMENTO)
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE - PUT (TRIENNALE DM 270)
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE (TRIENNALE DM 17)
SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE (TRIENNALE DM 509)
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (TRIENNALE DM 509)
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E TELERILEVAMENTO (MAGISTRALE DM 270)
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI TELEDIDATTICO (TRIENNALE DM 509)
URBANISTICA (VECCHIO ORDINAMENTO)

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 7 Sa/2013/Arsbl	pagina 1/1
---	------------

6 Ripartizione dei fondi per la ricerca ai dipartimenti

Il presidente comunica al senato accademico che si rende necessario provvedere alla ripartizione del finanziamento relativo alla ricerca per l'anno 2013 ai tre dipartimenti dell'ateneo.

A tale riguardo il presidente evidenzia che lo stanziamento, che ammonta a € 404.270, dovrà inevitabilmente tener conto dei parametri di valutazione che il ministero applica agli atenei, pur rilevando che i dipartimenti sono nella loro fase di avvio e non hanno ancora potuto esprimere una linea sulle attività di ricerca né meccanismi di autovalutazione. In considerazione di tale situazione il presidente propone la seguente ripartizione dei fondi destinati a bilancio alla ricerca:

- a) il 60% in base alla numerosità del corpo docente e ricercatore afferente ai dipartimenti;
- b) il 30% tenendo conto dei criteri stabiliti dal MIUR:
 - numero di pubblicazioni con I.S.S.N/I.S.B.N
 - partecipazione con progetti valutati positivamente PRIN 2007-2010
 - partecipazione con progetti valutati positivamente FIRB 2008-2010
 - partecipazione con progetti valutati positivamente VII PQ
 - finanziamento dall'Unione Europea 2011
 - finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere 2011
 - finanziamenti per assegni di ricerca su Fondi FSE 2009-2011
- c) il 10% sulla capacità attrattiva di finanziamenti esterni da parte dei docenti afferenti al dipartimento ad esclusione di quelle sovraesposte (bilancio 2011).

Precisa che tali fondi dovranno essere impegnati nel corso del 2013 e spesi entro giugno 2014, il mancato impegno e/o la mancata spesa entro tali date comporteranno il recupero dei fondi residui da parte dell'ateneo.

Il presidente infine ricorda che sono già stati messi a disposizione di ciascun dipartimento la somma di € 40.000 per un totale di € 120.000, somma residua dell'anno precedente.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
- **rilevata la necessità di procedere alla ripartizione dei fondi per la ricerca**
- delibera all'unanimità di approvare la ripartizione dei fondi per la ricerca 2013 ai dipartimenti secondo i criteri sopra riportati.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 8 Sa/2013/gestione personale docente e ricercatore	pagina 1/1
---	------------

7 Personale dell'Università luav:

a) richiesta di afferenza al dipartimento di culture del progetto

Il presidente informa il senato accademico che, ai sensi dell'articolo 25 dello statuto di luav e dell'articolo 6 del regolamento generale di ateneo, si rende necessario deliberare in merito alla richiesta di adesione al dipartimento di culture del progetto presentata dal dott. Lorenzo Fabian, in servizio presso l'ateneo dal 15 gennaio 2013 in qualità di ricercatore a tempo determinato nel ssd ICAR/21 "Urbanistica".

A tale riguardo il presidente informa che il direttore del dipartimento di culture del progetto, prof. Carlo Magnani, con decreto direttoriale 1 febbraio 2013 n. 1 ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di adesione al dipartimento stesso da parte del dott. Lorenzo Fabian.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente;**
- **visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 25;**
- **visto l'articolo 6 del regolamento generale di ateneo;**
- **visto il decreto del direttore del dipartimento di culture del progetto 1 febbraio 2013 n. 1;**

delibera all'unanimità di accogliere la richiesta di afferenza del ricercatore a tempo determinato dott. Lorenzo Fabian al dipartimento di culture del progetto.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 9 Sa/2013/gestione personale docente e ricercatore	pagina 1/1
---	------------

7 Personale dell'Università luav:

b) autorizzazione a risiedere fuori sede per l'anno accademico 2012/2013

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 18 marzo 1958 n. 311, il senato accademico deve esprimersi in merito alla concessione dell'autorizzazione a risiedere fuori sede a quei professori, ricercatori e assistenti ordinari che ne abbiano fatto richiesta poiché privi di un domicilio a Venezia o, comunque, in una località prossima alla sede di servizio. A tale riguardo il presidente ricorda che per "località prossima" si intende una residenza dalla quale sia possibile raggiungere la sede di servizio in un arco di tempo pari a un'ora e mezzo o che non superi i 100 chilometri di distanza.

I professori e ricercatori universitari che hanno presentato richiesta di autorizzazione a risiedere fuori sede sono i seguenti:

professori ordinari:

Aldo Aymonino, Marcello Balbo, Roberto Di Marco, Marco De Michelis, Alberto Ferlenga, Vittorio Giroto, Pierluigi Grandinetti, Carlo Grillenzoni, Renato Manfrin, Aldo Norsa e Francesco Venezia

professori associati

Benno Albrecht, Lucia Barsotti, Massimo Bulgarelli, Fernanda De Maio, Paolo Foraboschi, Mauro Galantino, Carlo Grassi, Andrea Guerra, Marco Mazzarino, Raimonda Riccini e Pietro Zennaro

professori associati non confermati

Giuseppe Piperata e Andrea Prati

ricercatori

Laura Badalucco, Andrea Benedetti, Francesco Gastaldi, Olimpia Mazzarella, Giorgio Ricchelli e Alessandra Vaccari

ricercatori non confermati

Carla Tedesco

ricercatori a tempo determinato

Tommaso Bonetti, Emanuela Bonini Lessing e Paolo Ferrari.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente;**

- **visto l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958 n. 311;**

delibera all'unanimità:

1) di concedere l'autorizzazione a risiedere fuori sede ai professori e ricercatori sopra elencati;

2) che per il futuro la presentazione della richiesta debba avvenire esclusivamente al momento della presa di servizio e ogniqualvolta si verifichi una variazione di residenza rispetto al Comune per il quale il docente sia già stato autorizzato.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

20 febbraio 2013 delibera n. 10 Sa/2013/relazioni internazionali	pagina 1/1
--	------------

8 Convenzioni:

a) protocolli d'intesa e convenzioni con istituzioni straniere

Il presidente sottopone al senato accademico la proposta per il rinnovo del protocollo d'intesa e della convenzione attuativa con l'**Universiteti Pavaresia Vlore (Albania)**.

A tale riguardo il presidente informa che il protocollo e la convenzione in scadenza sono stati precedentemente approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 9 giugno e 30 luglio 2010.

Il presidente informa inoltre che il protocollo d'intesa sopra menzionato ha lo scopo di avviare collaborazioni in campi scientifici, didattici e di ricerca di comune interesse quali:

- l'attivazione di programmi di scambio di docenti e studenti nell'ambito di programmi europei e di altre eventuali disposizioni o accordi;
- la collaborazione nella conduzione di ricerche e progettazioni sui temi di comune interesse tra le strutture di luav e delle due università straniere;
- la programmazione ed esecuzione di attività didattiche da condurre in forma coordinata, anche con l'eventuale istituzione di attività comportanti la reciprocità del titolo da rilasciare;
- la promozione di seminari, incontri, esposizioni e mostre;
- lo scambio di documentazione, attività di pubblicazione.

La convenzione ha come obiettivo quello di sviluppare un programma di scambio rivolto a studenti, laureati e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, nonché a docenti e ricercatori.

In particolare le due università dichiarano il proprio interesse allo svolgimento di programmi congiunti di ricerca, con l'obiettivo di agire nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, bilaterali o internazionali che saranno oggetto di accordi specifici.

Le due istituzioni potranno inoltre programmare secondo le proprie possibilità attività di scambio culturale quali mostre, convegni o viaggi studio rivolti a studenti, laureati, ricercatori o docenti.

Il responsabile scientifico è il prof. Enrico Fontanari.

Per il rinnovo del protocollo sopraindicato verrà utilizzato lo schema approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 giugno e 19 luglio 2002. La convenzione verrà rinnovata secondo gli stessi termini e le stesse condizioni del documento precedentemente approvato.

Per le attività oggetto del protocollo e della convenzione, che hanno una durata di tre anni dalla data della stipula, non è previsto alcun onere a carico del bilancio di ateneo.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente;**
- **visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 6,**
- **rilevata l'opportunità di continuare la collaborazione con l'Universiteti Pavaresia Vlore (Albania) negli ambiti di comune interesse**

delibera all'unanimità di approvare il rinnovo del protocollo d'intesa secondo lo schema standard in vigore presso l'ateneo e della convenzione attuativa secondo i termini e le condizioni approvate nella seduta del 30 luglio 2010.

il segretario	il presidente
---------------	---------------